

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2002

Si pubblica nominatamente il 10, 20 e 10 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I o II; alla parte III; alle parti I, II e III del Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 12.

«Promozione della costituzione dell'azienda strade Luzzo-Astral S.p.a.» Pag. 7

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 425.

Modifica deliberazione Giunta regionale 1161 del 30 luglio 2001. Capli IV - Criteri Generali, Paragrafo 1, criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Revoca deliberazione Giunta regionale 1058 del 17 luglio 2001 Pag. 10

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 453.

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 6, par. 1. Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1215. Definizione della ripartizione finale tra n. 17 vini a D.O.C. e n. 2 vini ad I.G.T. del Lazio, delle superfici relative ai nuovi impianti di vigneti per complessivi Ha 130 ad individuazione delle ditte interessate. Pag. 11

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 454.

Ulteriori disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo ai sensi del Regg. (CE) n. 1493/99, n. 1227/2000, del decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e della legge finanziaria 29 dicembre 2001, art. 64 Pag. 47

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 547.

Legge regionale n. 43/95: Definizione del contributo di gestione agli enti locali per il servizio sperimentale di assistenza familiare Pag. 50

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 553.

Conversione in Euro delle somme dovute per violazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 87/90, modificata con legge regionale n. 16/95 Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2002, n. 151.

Commissione incaricata di redigere una proposta di testo unico di legge regionale urbanistica. Nomina ulteriori due membri. Integrazione decreto P.G.R.L. n. 515/2001. Pag. 54

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

03 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

03 MAG. 2002

ADDI _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Annando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI-SAPONARO

DELIBERAZIONE N° -553-

OGGETTO: CONVERSIONE IN EURO DELLE SOMME
DOVUTE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
L.R. n° 87/90, MODIFICATA CON L.R. n° 16/95.



OGGETTO: conversione in Euro delle somme dovute per violazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.87/90, modificata con L.R. n.16/95.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 sulla Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1990 n.87, modificata con legge regionale 2 maggio 1995 n.16, sulla disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne ed, in particolare, l'articolo 43 che elenca gli importi dovuti quale sanzione amministrativa per violazioni del dispositivo regionale, con importi espressi in lire;

VISTE le disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n.213 ed, in particolare, l'articolo 51 che dispone la conversione da lire ad Euro delle "sanzioni pecuniarie, penali od amministrative", con l'obbligo ad arrotondare il risultato eliminando i decimali eventualmente derivanti (cd. troncamento);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n.689, sulle modifiche al sistema penale che all'articolo 16 ammette il pagamento in misura ridotta pari alla "terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, prot. M/29145 del 29/11/2001, che evidenzia la conservazione dei decimali per il pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo del massimo edittale, il quale è già arrotondato mediante cd. troncamento;

CONSIDERATO che occorre procedere alla conversione da lire in Euro degli importi predetti, con l'occasione riorganizzando in forma più funzionale la tabella di cui all'articolo 43 della L.R. n.87/90;

SENTITE le Amministrazioni provinciali del Lazio, competenti all'esecuzione della vigilanza ittica;

VISTO l'allegato, parte integrante della presente deliberazione, denominato "REGIONE LAZIO - TABELLA DI CONVERSIONE IN EURO" delle sanzioni amministrative per violazione della L.R. 7 dicembre 1990 n.87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", modificata con L.R. 2 maggio 1995 n.16";

RTENUTA detta tabella rispondente alle finalità prospettate in premessa e confacente alla semplificazione delle attività connesse alla vigilanza ittica,


DELIBERA

di approvare l'allegato denominato "REGIONE LAZIO - TABELLA DI CONVERSIONE IN EURO" delle sanzioni amministrative per violazione della L.R. 7 dicembre 1990 n.87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", modificata con L.R. 2 maggio 1995 n.16".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



LEGG. alla DELIB. N. 553

EL. 3 MAG. 2002

REGIONE LAZIO - TABELLA DI CONVERSIONE IN EURO

delle sanzioni amministrative per violazione della L.R. 7 dicembre 1990 n.87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", modificata con L.R. 2 maggio 1995, n.16

Numero d'ordine	DESCRIZIONE INFRAZIONE	NORMA		SANZIONE		MISURA RIDOTTA	
		articolo	comma	minimo	massimo	un terzo del massimo	il doppio del minimo
1	Pesca senza licenzi:	8	4	20,00	123,00	41,00	40,00
	Pesca con licenza scaduta	9	7	20,00	123,00	41,00	40,00
2	Mancata esibizione della licenza di pesca	10	3	103,00	619,00	206,33	206,00
3	Pesca con attrezzi non consentiti:	11	1	103,00	619,00	206,33	206,00
	Pesca con un numero di attrezzi superiore: con attrezzi non bollati ove previsto	11	4	103,00	619,00	206,33	206,00
4	Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo	11	7	41,00	258,00	86,00	82,00
5	Pesca con l'uso del guadino	11	10	103,00	619,00	206,33	206,00
6	Pasturazione: uso di larva di mosca carmaria o bigattino o di esche similari	11	12:14	129,00	774,00	258,00	258,00
7	Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato	11	11	129,00	774,00	258,00	258,00
8	Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista	12	1	129,00	774,00	258,00	258,00
9	Commercio delle uova in epoca di divieto	12	5	20,00	123,00	41,00	40,00
10	Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto	13	8	103,00	619,00	206,33	206,00
11	Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura	14	1,4,5,6,7	77,00	464,00	154,67	154,00
12	Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura	14	10	10,00	61,00	20,33	20,00
13	Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande	14	12	10,00	61,00	20,33	20,00
14	Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore	14	13	41,00	258,00	86,00	82,00
15	Pesca con dinamite o altre materie esplodenti e con fuso di corrente elettrica	14	15	516,00	2582,00	860,67	1032,00
16	Gettare od immergere nelle acque sostanze atte ad intorbidare le acque ed a stordire o uccidere i pesci	14	16	516,00	2582,00	860,67	1032,00

AVPA G
Foreste, Caccia e Pesca
Attività Comprensive
Il Direttore
Dr. Pasco Clivani

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REG. I.C.E.
(DR. ALBERTO CERRONI)


ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonio Rossetti

SEGUE >>

REGIONE LAZIO - TABELLA DI CONVERSIONE IN EURO

delle sanzioni amministrative per violazione della L.R. 7 dicembre 1990 n.87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", modificata con L.R. 2 maggio 1995, n.16

Numero d'ordine	DESCRIZIONE INFRAZIONE	NORMA		SANZIONE		MISURA RIDOTTA	
		articolo	comma	minimo	massimo	un terzo del massimo	il doppio del minimo
17	Raccolta e commercio dei pesci storditi od uccisi con i metodi sopra richiamati	14	17	41,00	258,00	86,00	82,00
18	Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche	14	18	41,00	258,00	86,00	82,00
19	Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo	14	20	51,00	309,00	103,00	102,00
20	Esercitare la pesca prosciugando i corsi e i bacini d'acqua, o divergendoli, occupandoli con opere fisse di qualsiasi natura, sommuovendo il fondo. Pesca in epoca di asciutta	14	23	51,00	309,00	103,00	102,00
21	Collocare reti od altri attrezzi a distanze inferiori a m.40 da scale di monta, ecc.	14	24	41,00	258,00	86,00	82,00
22	Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia	15	1	516,00	2582,00	860,67	1032,00
23	Inosservanza alle disposizioni del Presidente della Giunta regionale e dei Presidenti delle Giunte provinciali	15	2,3,4	51,00	309,00	103,00	102,00
24	Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione	16	8	77,00	464,00	154,67	154,00
		17	1,2	77,00	464,00	154,67	154,00
24-bis	Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall'Amministrazione provinciale	19	2,3,4	258,00	1549,00	516,33	516,00
25	Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali	19	5	516,00	2582,00	860,67	1032,00
28	Pesca in acque di proprietà privata, senza il permesso del proprietario o possessore	31	1	51,00	309,00	103,00	102,00
	Pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il permesso del proprietario o possessore	40	1	51,00	309,00	103,00	102,00
	Pesca in acque concesse a scopo di piscicoltura, senza il permesso del concessionario	33	1	51,00	309,00	103,00	102,00
27	Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella	1-51	-	10,00	61,00	20,33	20,00



AREA
FORSESTICACCA
ATTIVITA' CONFRONTO
IL DIRETTORE
DR. FORCIBERTI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
(DR. ALBERTO CERRONI)

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonio Casarotti